



# CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491  
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



## ORDINANZA SINDACALE

### Registro generale n. 36 del 27/12/2021

**OGGETTO:** ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo, con provvedimento del 14 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

#### VISTI:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.10.2021, che reitera fino al 31 dicembre le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22.06.2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario;
- il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" con cui si reiterano provvedimenti resi urgenti dallo sviluppo in senso peggiorativo del quadro epidemiologico e che impone il rafforzamento delle disposizioni preventive e di controllo dei comportamenti personali, soprattutto in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

**RECEPITA** la nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26/11/2021 con la quale i Sindaci sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull'incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della regione;

**CONDIVISA** la nota prefettizia n. 84145 del 02/12/2021 nella quale il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica ricorda la raccomandazione ai Sindaci già espressa con nota n. 83217 del 29/11/2021 circa la necessità di valutare, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità in materia di tutela della salute pubblica nel territorio di competenza, di adottare ogni necessaria misura;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze sindacali legate all'emergenza sanitaria;

**RAVVISATO che** la circolare del Ministero della Salute n. 26081 del 18 dicembre 2021 rileva: "Come formalizzato nel verbale del 17.12.2021 della Cabina di Regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26/04/2020 e al D.M. Salute 30 aprile 2020, nelle ultime otto settimane sul territorio nazionale sono stati registrati rapidi incrementi dell'incidenza, che ha ormai raggiunto i 241 casi/100.000 e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva (9,6%) e nelle aree mediche (12,1%), mentre si mantengono stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica sia l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici (1,13) che l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (1,09). L'Italia si trova dunque in fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte del paese. Alla luce dell'attuale andamento epidemico ed altresì in considerazione degli ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della variante virale B.1.1.529, designata dall'OMS come variante Omicron, le cui caratteristiche in termini di trasmissibilità, gravità della malattia e sensibilità ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite, si ritiene importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria";

**VALUTATO** pertanto che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione, con un aumento esponenziale di contagi che richiede interventi atti a rallentare il diffondersi della pandemia, anche con misure straordinarie ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme vigenti;

**DATO ATTO** che nella sola giornata di domenica 26/12/2021 sono stati individuati 41 casi di positività nel nostro Comune, che vanno ad aggiungersi agli alti numeri dei giorni precedenti, confermando che si è in presenza di un costante e progressivo aumento dei contagi anche nella nostra città;

**VISTO** il D.L. 24 dicembre 2021 n.221: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale si rafforzano le disposizioni necessarie al contrasto dell'evoluzione del virus;

**CONSIDERATO che** dall'esperienza avuta nelle precedenti ondate di recrudescenza del virus, si è constatato come, vista la velocità di diffusione del virus ed in particolare, attualmente, della c.d. variante "omicron", viene meno la possibilità di tenere sotto controllo l'evoluzione dei casi, da parte degli organi preposti;

**RISCONTRATO che**, a seguito del rilevante incremento dei casi, si rende necessario anticipare l'entrata in vigore di alcune delle disposizioni contenute nel D.L. 24 dicembre 2021 n.221 ed intervenire, in particolare, su tutte quelle situazioni che rischiano di essere luogo di diffusione del contagio e, quindi, di aggravare il quadro epidemiologico cittadino;

**RILEVATA** pertanto l'opportunità di adottare misure di prevenzione contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

## **ORDINA**

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione:

1. nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di concerti, eventi, feste comunque denominate o altre manifestazioni, comprese quelle del "Presepe Vivente" e "Corri per la Befana", che possano dar luogo a situazioni di assembramento o affollamento;

2. la sospensione di recite, saggi, competizioni musicali, sportive e scolastici già programmati durante le festività natalizie e di fine anno; la sospensione riguarda anche le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

### **ORDINA altresì**

dalla data odierna e fino a diversa disposizione solamente a coloro che sono in possesso di “super green pass”, definito anche “green pass rafforzato” e sono muniti di mascherina FFP2, sarà consentito:

- a) l’accesso alla piscina, alle palestre ed alle attività sportive di squadra;
- b) l’accesso ai locali per il consumo di cibi e bevande nonché ai servizi di ristorazione al banco, al chiuso e all’aperto;
- c) l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico locale;
- d) l’accesso al Teatro Comunale “Rossella Falk”;
- e) l’accesso ai musei e ad eventuali mostre;
- f) l’accesso a corsi di formazione, artistici e di musica che si tengono nel territorio comunale;
- g) l’accesso, in veste di visitatori, alle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, qualora consentito dalla direzione;
- h) l’accesso ai centri di benessere ed estetici, anche se collocati all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- i) l’accesso ai centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- j) l’accesso agli uffici comunali da parte di utenti e visitatori.

L’obbligo di essere in possesso del super green pass per poter accedere a tutte le strutture ed ai servizi elencati ai precedenti punti (dalla lettera a) alla lettera j)) non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (art. 9-bis comma 3 del D.L.n. 52/2021).

### **ORDINA inoltre**

che tutte le attività sportive all’aperto, anche individuali, siano svolte esclusivamente da soggetti in possesso di “super green pass”, definito anche “green pass rafforzato”.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Tarquinia e diffusa a mezzo stampa e sui canali social;

- che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

Prefetto di Viterbo

Questore di Viterbo

Direzione Generale Asl- Viterbo

Commissariato di P.S. di Tarquinia

Comando Stazione Carabinieri di Tarquinia

Comando Compagnia Guardia di Finanza di Tarquinia

Comando Distaccamento Polizia Stradale di Tarquinia

Comando Corpo Forestale Stazione di Tarquinia

Ditta Eusepi Trasporti

Direzione Regionale Musei Lazio

Direttore del Museo Archeologico Nazionale e della Necropoli di Monterozzi Tarquinia

- l'invio al Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza ed a tutti i Responsabili dei Settori comunali.

### **AVVISA**

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla Legge n. 35/2020, da € 400 a € 3.000, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Tarquinia, 27.12.2021

**IL SINDACO**

**(Alessandro GIULIVI)**

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO in data 27/12/2021